



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 51**

Riunione del 27 marzo 2013

43.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CREMA VOLLEY ssd in persona del Presidente p.t.**
- **COGORNO CLAUDIO nella qualità di Presidente p.t. del CREMA VOLLEY ssd**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f. - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega del 30 gennaio 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **CREMA VOLLEY ssd in persona del Presidente p.t.**
- **COGORNO CLAUDIO nella qualità di Presidente p.t. del CREMA VOLLEY ssd**

per il mancato pagamento al 30 novembre 2012 di quanto dovuto per la stagione 2012-2013 relativo alle atlete:

- Liliana Nucu per € 11.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Ricca Lethonen per € 31.250,00 al netto delle ritenute di legge ;
- Teresa Mauszkova per € 22.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Diana Marc per € 5.600,00 al netto delle ritenute di legge;
- Lorena Zuleta per € 6.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Sara Paris per € 5.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Laura Saccomani per € 9.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Stefania Okaka per € 7.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Ludovica Dalia per € 10.000,00 al netto delle ritenute di legge.



Nella riunione del 27 marzo 2013, sono comparsi:

- il Rappresentante di Lega, Dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega di penalizzazione di 3 punti nella classifica di regular season della corrente stagione sportiva per il sodalizio e della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per 6 mesi del Presidente p.t..

- per gli incolpati nessuno è comparso.

La Commissione prende atto del ritiro del sodalizio dal campionato di serie A1 2012-2013.

Gli incolpati non hanno fornito alcuna prova in ordine al pagamento di quanto ancora dovuto e scaduto al 31 novembre 2012 in relazione alle prestazioni sportive rese per la corrente stagione sportiva 2012-2013.

Osserva la Commissione

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 4 recita testualmente :*“4. I tesserati della rosa della prima squadra 2012/13 potranno denunciare, non prima del 30 novembre 2012 ed entro il 10 dicembre 2012 alla Commissione Ammissione con apposita comunicazione e mediante deposito dell'accordo, il mancato pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data del 30 novembre 2012 per la stagione 2012/13, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la società.*

La Commissione dovrà procedere alle necessarie verifiche mediante richiesta di documentazione alla Società e/o mediante invio di un Ispettore ai sensi dell'art.7 comma 1.

In caso di mancato pagamento la Società verrà deferita alla Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e/o sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall'art. 5 del presente regolamento e alla Società sarà impedito qualsiasi tipo di tesseramento nella finestra di mercato.

[omissis]

Quanto sopra fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione”.

Giova altresì precisare che il tenore letterale dell'art. 4 del Regolamento non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini contemplati nel Regolamento.



Nella fattispecie in esame non risulta che il sodalizio abbia sottoscritto accordi dinanzi la Camera di Conciliazione mentre le denunce delle atlete sono pervenute alla Lega nella finestra temporale ricompresa tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2012 con la sola eccezione di quella presentata dal procuratore dell'atleta Dalia Ludovica, pervenuta in data 11 dicembre 2012.

Ciò posto, il mancato pagamento dei compensi pattuiti e scaduti al 30 novembre 2012 integra la violazione di cui all'art. 2bis, comma 4 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. a)

Il numero di mensilità arretrate (2) ed il numero delle atlete coinvolte (8 non potendosi tener conto della denuncia tardivamente presentata dall'atleta Dalia) inducono la Commissione a contenere le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Quanto ai punti di penalizzazione, trattandosi di importi dovuti in relazione alla stagione sportiva 2012-2013, la sanzione dovrà essere applicata nella classifica di *regular season* della stagione sportiva 2013/2014, sempre che il sodalizio si iscriva ad un campionato federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica al Crema Volley ssd la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica di *regular season* del massimo campionato di serie cui prenderà parte nella stagione 2013-2014 e l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega.del Presidente, Sig. Cogorno Claudio, per mesi 4 (quattro).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is placed below the printed name of the President.

Roma, 30 Aprile 2013